

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2777}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SARRITZU, ACCIARO, GIUSEPPE ALBERTINI, ALESSI, ALTERIO, ANEDDA, APUZZO, BENEDETTI, BIAFORA, BOI, BOTTINI, CALINI CANAVESI, CAPRILI, CARCARINO, CAROLI, CASULA, CAVERI, CORTESE, COSTI, DEMITRY, FARIGU, FAVA, FERRI, FISCHETTI, GALANTE, GELPI, GORACCI, GUERRA, LA GLORIA, ANGELO LA RUSSA, SALVATORE LAURICELLA, LENTO, LEONE, MADAUDO, MAIOLO, MANISCO, RAMON MANTOVANI, MARINO, MASTRANZO, MUZIO, NICOLOSI, OCCHIPINTI, OLIVO, ORGIANA, PECORARO SCANIO, PIOLI, PIREDDA, POLIZIO, RANDAZZO, RICCIUTI, ROJCH, RUSSO SPENA, SCAVONE, GIUSEPPE SERRA, SESTERO GIANOTTI, SGARBI, SODDU, SPERANZA, STORNELLO, TEALDI, TANCREDI, VENDOLA

Ordinamento della professione di commercialista

Presentata il 14 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria dei dottori commercialisti comprende un numero sempre più ampio di soggetti professionali ed è importante per la vita economica e sociale del Paese.

Nel volgere di un cinquantennio questa professione si è imposta all'attenzione di chiunque operi nel mondo economico,

andando al di là degli ambiti di competenza originari, riconducibili, più o meno, alla materia contabile ed alla collaborazione con gli organi di giustizia nelle indagini peritali economico-aziendali e nelle procedure concorsuali. Oggi al commercialista si richiede, così da parte di privati come di soggetti pubblici, una colla-

borazione multiforme (in materia di organizzazione, di impianti contabili, di controlli interni ed esterni di impresa, di assistenza tributaria, di indagini sull'attendibilità di conti e bilanci, di formazione di piani e programmi di gestione nonché di controllo della loro corretta esecuzione), di tale qualificata importanza da rendere il relativo esercizio professionale un fattore indispensabile non soltanto per l'ordinato svolgersi della vita economica ma per tutto il contesto sociale. La considerazione del commercialista da parte della società è grandemente cresciuta: e l'evoluzione dell'economia ha contribuito a questa crescita, a mano a mano che ha imposto all'imprenditore di ricercare il consiglio e l'assistenza esperta del commercialista nella soluzione dei numerosi e difficili problemi che quello sviluppo ha portato, condizionando alla loro soluzione la sussistenza di una zona vita economica della collettività organizzata. Basti pensare che gli iscritti agli albi dei commercialisti, che erano nel 1953 circa 2 mila, sono oggi oltre 27 mila. I commercialisti, come numero di iscritti negli albi professionali, sono secondi solo agli avvocati e procuratori.

L'ordinamento della professione attualmente in vigore risale al 1953.

Il 18 settembre 1979 è stata presentata alla Camera una proposta di legge, primo firmatario l'onorevole Castellucci, la cui relazione illustrativa è del tutto condivisibile, eccetto per quanto riguarda la elezione e la regolamentazione degli organi che possono essere chiamati a rappresentare la categoria nel quadro del nuovo ordinamento.

Pertanto la presente proposta di legge, che ricalca la proposta n. 3374, presentata il 28 aprile 1986, ha sostanzialmente lo scopo di disciplinare la materia avendo una più giusta comprensione delle diverse realtà territoriali in cui si articola la presenza dei dottori commercialisti. Infatti, sulla elezione di quello che sarà il consiglio nazionale della categoria (che nel 1953 contava 2-3 mila iscritti e che nel 1993 ne conta oltre 27 mila), il citato progetto Castellucci (articoli 44 e seguenti)

disegna un meccanismo che (senza scendere in troppi dettagli) determina i seguenti inconvenienti:

1) i piccoli ordini (come ad esempio Cagliari, Sassari, Como, Avellino, Novara, eccetera), sono pressoché esclusi dal poter concorrere alla nomina del consiglio nazionale (perché all'interno delle dodici circoscrizioni elettorali gli ordini più numerosi determinano inesorabilmente la maggioranza). Addirittura, in questo senso c'è un netto peggioramento rispetto all'ordinamento del 1953 (che consente ad ogni ordine di spendere il proprio voto sull'intero territorio nazionale);

2) il consiglio nazionale, in maniera certamente non democratica né moderna, continuerebbe ad essere un organo che:

- a) fissa da sé le quote di iscrizione;
- b) le impone *ope legis* agli iscritti;
- c) le amministra, senza un controllo né preventivo né successivo sulla gestione e sulle sue scelte professionali, culturali, eccetera;

d) approva da se stesso il proprio rendiconto annuale (e la propria condotta). Evidentemente i controlli del collegio dei revisori e del Ministero di grazia e giustizia saranno solo formali. Quello che invece avrebbe rilevanza sarebbe il potere di indirizzo della base sulla politica del consiglio nazionale. Tale potere non è previsto dalla proposta di legge n. 3374.

Si ritiene invece che la categoria abbia bisogno di una assemblea nazionale in cui tutti gli ordini siano rappresentati. L'assemblea nazionale (capo V della presente proposta di legge) dovrebbe eleggere nel suo seno l'esecutivo, il quale presenta il suo programma preventivo e quello consuntivo all'assemblea nazionale rappresentativa di tutti gli iscritti.

Si propongono, quindi, nella presente proposta di legge, alcune modifiche che consentono di disegnare una nuova struttura degli organi rappresentativi della categoria, semplicemente con la creazione dell'assemblea nazionale, che elegge nel suo seno il consiglio nazionale. Il modello

auspicato nella sostanza è quello sperimentato per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti istituita con legge 3 febbraio 1963, n. 100.

Le modifiche citate non snaturano, perciò, le opportunità e le necessità di un riordino dell'ordine, ma rendono più puntuale ed aderente alla realtà tale riordino.

Nel presente progetto di legge trovano migliore definizione alcuni passaggi del

procedimento disciplinare, che comunque si ritiene regolato dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale, quando espressamente richiamato.

Innovative e conformi al moderno sentire della società e dell'attuale assetto normativo appaiono le norme sulla trasparenza e sulla deontologia, indicate negli articoli 73 e 74 della proposta di legge.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, si confida sull'accoglimento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

OGGETTO ED ESERCIZIO
PROFESSIONALE — ORDINI LOCALI
ED ORDINE NAZIONALE

ART. 1.

(Titolo professionale).

1. Il titolo di « commercialista » spetta esclusivamente a coloro che, in possesso della laurea in economia e commercio o di altro valido titolo accademico di cui all'articolo 18, abbiano superato l'esame di Stato e siano iscritti nell'albo o nell'elenco speciale di cui all'articolo 13.

2. L'esercizio della professione di commercialista spetta esclusivamente agli iscritti nell'albo professionale.

3. Gli iscritti nell'albo professionale possono esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 2.

(Oggetto della professione).

1. Al commercialista è riconosciuta specifica competenza in economia aziendale e nelle materie economiche, finanziarie, tributarie ed amministrative.

2. In particolare, formano oggetto della professione, per quanto di specifica competenza, le seguenti attività:

a) l'organizzazione, l'amministrazione e la liquidazione di imprese, di aziende e di enti;

b) l'assistenza e la consulenza nella costituzione, trasformazione, fusione e concentrazione di società ed enti;

c) la formazione dei bilanci e le indagini relative alla conformità di essi alle scritture ed alle norme di legge, la certifi-

cazione dei bilanci, le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili, la sistemazione, la ristrutturazione e la riconversione di aziende;

d) l'amministrazione e la liquidazione di patrimoni, di singoli beni e di diritti;

e) la custodia e la conservazione di aziende, di patrimoni, di beni e di diritti in qualsiasi stato giuridico;

f) la valutazione di aziende, di patrimoni, di beni e di diritti;

g) le sistemazioni di interessi e in particolare il regolamento dei rapporti fra terzi e fra coeredi, nonché l'attività di curatela nell'ambito delle successioni;

h) gli arbitrati e gli arbitraggi, i regolamenti e le liquidazioni di avarie comuni e particolari e di tutti i sinistri in genere;

i) la consulenza, l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria;

l) la consulenza e l'assistenza in materia di lavoro;

m) le funzioni di sindaco, di revisore e di amministratore di società di capitali e di enti, nonché di componente di comitati di sorveglianza ai sensi della legge bancaria;

n) la consulenza finanziaria e l'assistenza in materia di finanziamenti e di contributi agevolati;

o) la consulenza e l'assistenza del debitore, del creditore, del curatore e del liquidatore — anche avanti l'autorità giudiziaria — nelle procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordati stragiudiziali, di cessioni di beni ai creditori e di ogni altra forma liberatoria del debitore;

p) la redazione del verbale delle assemblee straordinarie delle società di capitali di cui all'articolo 2375 del codice civile, fatti salvi gli eventuali requisiti

formali richiesti dalla particolare natura dell'atto posto in essere con il verbale;

q) l'autentica degli estratti delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie e dalla legislazione in materia di lavoro subordinato quali mezzi di prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile.

3. L'autorità giudiziaria, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici debbono affidare gli incarichi relativi alle attività di cui al comma 2 agli iscritti nell'albo dei commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino anche nella competenza di iscritti in altre categorie professionali o che l'amministrazione pubblica conferisca per legge ai propri dipendenti.

4. Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle indicate al comma 3, nel provvedimento di conferimento d'incarico o di nomina devono essere espressi i particolari motivi di scelta a pena di nullità.

5. Sono di esclusiva competenza del commercialista:

a) la presidenza dei collegi sindacali di società soggette per legge a certificazione dei propri bilanci, sempreché il commercialista abbia anche il requisito di cui all'articolo 2398 del codice civile;

b) la sistemazione, la ristrutturazione e la conversione di aziende quando disposta da enti pubblici;

c) la valutazione di aziende quando svolta nell'interesse e per incarico di pubbliche amministrazioni;

d) le funzioni di commissario nominato da pubblici enti nelle aziende, compresi gli istituti di credito di cui la legge preveda la gestione o la liquidazione;

e) le funzioni di commissario giudiziale nelle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo;

f) le funzioni di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

g) le funzioni di curatore dell'eredità giacente, nonché dei beni di soggetti interdetti, di inabilitati, minori o assenti;

h) le funzioni di ispettore ed amministratore giudiziario, nei casi di cui all'articolo 2409 del codice civile;

i) le funzioni di liquidatore dei beni ceduti ai creditori nella procedura di concordato preventivo;

l) le funzioni di liquidatore di società nei casi di nomina da parte dell'autorità giudiziaria ed amministrativa.

6. Le attribuzioni di cui al presente articolo sono compatibili con l'esercizio di ogni altra attività inerente alla professione di commercialista.

ART. 3.

(Abuso del titolo o dell'esercizio professionale).

1. L'abuso del titolo di commercialista come definito all'articolo 1, ovvero l'abuso dell'esercizio della professione sono puniti rispettivamente ai sensi degli articoli 498 e 348 del codice penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

ART. 4.

(Incompatibilità).

1. L'esercizio della professione di commercialista è incompatibile:

a) con la qualità di imprenditore commerciale e di amministratore unico di società aventi per oggetto o che svolgano attività commerciale;

b) con l'esercizio di attività di rappresentante, di mediatore ed ausiliario del commercio, di agente di assicurazioni, di agente di cambio, di ricevitore del lotto e di ogni altro gioco o scommessa, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di qualsiasi forma aventi per oggetto o che svolgano un'attività commerciale, eccezion fatta per le società di revisione e tra professionisti;

d) con la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, escluso l'insegnamento.

2. Chi si trova o viene a trovarsi in una delle condizioni d'incompatibilità di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco speciale fino a quando perdura lo stato d'incompatibilità, salvo quanto previsto all'articolo 13.

ART. 5.

(Requisiti morali).

1. L'iscrizione negli albi o negli elenchi speciali di cui all'articolo 13 è consentita soltanto a coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18, siano di specchiata integrità morale e professionale.

ART. 6.

(Doveri professionali).

1. La professione di commercialista deve essere esercitata con probità, dignità, diligenza, con spirito di colleganza e con rigorosa osservanza delle norme della presente legge e della deontologia professionale.

ART. 7.

(Vigilanza sull'esercizio della professione).

1. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di commercialista e sul funzionamento del consiglio nazionale, del collegio nazionale dei revisori, dell'assemblea nazionale di cui all'articolo 11 e degli ordini locali di cui all'articolo 9, spetta al

Ministro di grazia e giustizia che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti o dei procuratori generali di Corte di appello.

2. Chiunque può segnalare presunte irregolarità nel funzionamento del consiglio nazionale, del collegio nazionale dei revisori, dell'assemblea nazionale e degli ordini locali.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, sulla base di segnalazione o d'ufficio, può:

a) nominare uno o più ispettori con il compito di indagare e riferire entro sessanta giorni, prorogabili per identico termine non più d'una volta;

b) sospendere l'organo soggetto ad ispezione per un tempo massimo di tre mesi, nel corso dei quali i relativi poteri sono esercitati da un commissario straordinario o da un collegio di commissari straordinari nominato e revocato con decreto del Ministro medesimo;

c) sciogliere l'organo con decreto e disporre nuove elezioni a cura di un commissario straordinario o di un collegio di commissari straordinari.

ART. 8.

(Obbligo del segreto professionale).

1. Il commercialista ha l'obbligo del segreto professionale.

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituita:

« *b)* gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici, i commercialisti e i notai; ».

ART. 9.

(Ordini locali).

1. In ogni circoscrizione di tribunale nel cui territorio risiedano almeno cento commercialisti iscritti nell'albo degli esercenti la libera professione, è costituito, con sede nel comune capoluogo, l'ordine

locale, rappresentato da un proprio consiglio.

2. Se il numero dei commercialisti è inferiore a cento il consiglio nazionale individua l'ordine più vicino nel cui albo essi sono iscritti.

3. Qualora almeno cinquanta iscritti nell'albo avanzino richiesta di costituire un nuovo ordine, il Ministro di grazia e giustizia, su proposta del consiglio nazionale, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale di cui all'articolo 13.

4. Il commissario di cui al comma 3, espletato l'incarico, trasmette l'albo al Ministro di grazia e giustizia il quale, accertata la sussistenza del numero di professionisti necessario per la costituzione dell'ordine, ai sensi del comma 1, incarica il commissario stesso di indire le elezioni del consiglio.

ART. 10.

(Attribuzioni degli ordini locali).

1. Ciascun ordine locale custodisce l'albo degli iscritti e l'elenco speciale di cui all'articolo 13; tutela la indipendenza, la dignità, il decoro e, in concorrenza con le associazioni sindacali, gli interessi professionali ed economici della categoria; esercita la funzione disciplinare.

ART. 11.

(Ordine nazionale).

1. Gli ordini locali di cui all'articolo 9 costituiscono un unico ordine nazionale che persegue gli scopi di interesse generale e di tutela della categoria in armonia con l'interesse pubblico.

2. Organi dell'ordine nazionale sono:

- a) l'assemblea nazionale;
- b) il consiglio nazionale;
- c) il collegio nazionale dei revisori.

ART. 12.

(Personalità giuridica degli ordini locali e dell'ordine nazionale).

1. L'ordine nazionale di cui all'articolo 11 e gli ordini locali di cui all'articolo 9 sono persone giuridiche di diritto pubblico.

CAPO II

ALBI ED ELENCHI SPECIALI —
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

ART. 13.

(Albi ed elenchi speciali).

1. Ogni consiglio dell'ordine locale cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale dei non esercenti la professione.

2. L'albo e l'elenco speciale sono pubblici e contengono, per ogni iscritto, il nome, il cognome, il luogo e data di nascita e il comune di residenza, la data ed il titolo di iscrizione, nonché il codice fiscale.

3. L'albo contiene inoltre l'indicazione della sede dello studio professionale.

4. L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità di iscrizione, con un indice alfabetico recante il domicilio e la residenza degli iscritti.

5. Nell'albo possono essere indicate le specializzazioni alle quali l'iscritto sia abilitato a norma di legge.

6. L'albo è diviso in due sezioni: la prima comprende coloro che possono esercitare la libera professione; la seconda comprende coloro che hanno rapporti di lavoro subordinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), e che possono esercitare la professione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. L'elenco speciale comprende coloro che si trovano nelle condizioni d'incompatibilità di cui all'articolo 4 diverse da quella di cui al comma 1, lettera *d*), del medesimo articolo 4.

7. L'albo e l'elenco speciale sono riprodotti a stampa ogni anno entro il primo trimestre ed inviati:

- a) al Ministero di grazia e giustizia;
- b) al consiglio nazionale dei commercialisti presso il Ministero di grazia e giustizia;
- c) al primo presidente ed al procuratore generale della Corte di appello nel cui distretto è istituito l'ordine; al presidente ed al procuratore della Repubblica del tribunale della circoscrizione; ai pretori della circoscrizione;
- d) al presidente della regione, al prefetto, al presidente dell'amministrazione provinciale ed al sindaco del comune in cui ha sede l'ordine, nonché all'intendente di finanza, ai presidenti delle commissioni tributarie e al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio; al rettore della più vicina università;
- e) agli altri ordini locali dei commercialisti.

ART. 14.

(Società ed associazioni fra professionisti).

1. Le società e le associazioni fra professionisti previste dalla legge sono iscritte in una sezione speciale dell'albo dell'ordine della circoscrizione in cui hanno sede.

ART. 15.

(Provvedimenti inerenti alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale).

1. Il consiglio dell'ordine locale, per la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale di cui all'articolo 13, provvede ai seguenti adempimenti:

- a) all'iscrizione;
- b) al trasferimento;
- c) all'accettazione della rinuncia;

- d) alla cancellazione;
- e) alla reinscrizione;
- f) alla sospensione;
- g) alla radiazione.

2. I provvedimenti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 sono regolati dalle norme del capo VI della presente legge.

3. Il consiglio dell'ordine locale provvede altresì alla tenuta del registro dei tirocinanti di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 206.

ART. 16.

(Accertamenti del consiglio dell'ordine locale).

1. Il consiglio dell'ordine locale è tenuto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'insussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 4.

2. Il consiglio dell'ordine, in ogni caso, deve richiedere il certificato del casellario giudiziario di chi domanda l'iscrizione o dell'iscritto, nonché copia di eventuali sentenze civili e penali, ovvero di atti e provvedimenti che lo riguardino, a norma dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

ART. 17.

(Iscrizione).

1. La domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è presentata al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza ovvero in quello determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e deve essere corredata dalla documentazione idonea a comprovare l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 18.

2. Nella domanda di iscrizione nell'albo il richiedente deve, tra l'altro, dichiarare di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 4 e di impegnarsi a dare notizia all'ordine entro

trenta giorni dalla data dell'eventuale insorgenza della condizione d'incompatibilità.

ART. 18.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale).

1. Per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale, oltre a quanto stabilito all'articolo 5, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità economica europea ovvero cittadino di un altro Stato estero a condizioni di reciprocità;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere in possesso del diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso una università od istituto universitario dello Stato italiano, ovvero di altro diploma di laurea che consenta l'accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di commercialista;

d) aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista;

e) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine presso il quale l'iscrizione è richiesta.

2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, a pene che, a norma della presente legge, danno luogo alla radiazione. Gli iscritti radiati ai sensi dell'articolo 61 possono essere riammessi negli albi alle condizioni di cui all'articolo 69.

ART. 19.

(Divieto di iscrizione in più albi ed elenchi speciali).

1. Non è consentita l'iscrizione ad albo od elenco speciale diverso da quello

delle circoscrizioni di cui all'articolo 17, comma 1.

ART. 20.

(Trasferimento).

1. Il commercialista che trasferisca od abbia trasferito la propria residenza in altra circoscrizione deve chiedere l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale del relativo ordine.

2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, il commercialista deve munirsi del nulla-osta del consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto e presentare domanda al consiglio dell'ordine presso il quale si trasferisce.

3. Il nulla-osta di cui al comma 2 non può essere rilasciato all'iscritto che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'esercizio professionale, o che non sia in regola con il pagamento dei contributi.

4. Il consiglio dell'ordine al quale è stata presentata la domanda di iscrizione per trasferimento ai sensi del presente articolo, richiede al consiglio dell'ordine di provenienza, il quale deve trasmetterlo entro trenta giorni, il fascicolo personale dell'interessato.

5. In caso di accoglimento della domanda di cui al comma 2, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo o nell'elenco speciale di provenienza, dal quale è cancellato, con effetto dalla data della sua nuova iscrizione, su comunicazione del consiglio dell'ordine che l'ha deliberata.

ART. 21.

(Cancellazione).

1. Oltre che nel caso di rinuncia all'iscrizione, la cancellazione dell'iscritto dall'albo o dall'elenco speciale è pronunciata dal consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) nei casi di sopravvenuta incompatibilità;

b) quando sia venuto a mancare alcuno dei requisiti indicati alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dell'articolo 18, salvi i casi di radiazione;

c) quando l'iscritto si sia reso comunque irreperibile;

d) quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione entro un anno dal provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione per morosità nel pagamento dei contributi dovuti.

2. La cancellazione dell'iscritto, salvo che nel caso di rinuncia o di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

3. La deliberazione del consiglio dell'ordine è notificata entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale.

4. In caso di irreperibilità dell'interessato la notificazione di cui al comma 3 avviene mediante affissione nell'albo pretorio del tribunale e nella sede dell'ordine.

5. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso la decisione del consiglio dell'ordine al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 3.

6. Il ricorso di cui al comma 5 ha effetto sospensivo.

ART. 22.

(Reiscrizione).

1. Il commercialista cancellato dall'albo o dall'elenco speciale ai sensi dell'articolo 21 può ottenere la reiscrizione qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, nonché la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione.

2. Colui che dopo la cancellazione ottiene la reiscrizione all'albo o all'elenco

speciale ha l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

ART. 23.

(Deliberazione sulle domande d'iscrizione, trasferimento e rinuncia).

1. Il consiglio dell'ordine locale delibera i provvedimenti per la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 15 nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

2. Il consiglio dell'ordine non può deliberare il rigetto della domanda in applicazione degli articoli 4 e 5, se non dopo aver sentito il richiedente, che ha facoltà di esprimersi, anche attraverso memorie scritte, su ogni questione che il consiglio dell'ordine ritenga rilevante.

3. Le deliberazioni sono motivate e notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione. Contro di esse l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al consiglio nazionale dell'ordine, di cui all'articolo 47, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

4. Qualora il consiglio dell'ordine locale non abbia provveduto in merito alla domanda nel termine stabilito al comma 1, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine, presentare ricorso al consiglio nazionale. Questo, richiamati gli atti, decide nel merito.

CAPO III

ASSEMBLEE DEGLI ORDINI LOCALI

ART. 24.

(Assemblea dell'ordine).

1. L'assemblea dell'Ordine:

a) delibera l'istituzione di un collegio di revisori. Tale istituzione è obbliga-

toria se il numero degli iscritti è superiore a duecento;

b) elegge il consiglio dell'ordine e, ove previsto, il collegio dei revisori; provvede alla sostituzione dei consiglieri nei casi previsti all'articolo 42;

c) discute ed approva il conto consuntivo e quello preventivo;

d) tratta gli argomenti attinenti all'esercizio ed agli interessi della professione.

ART. 25.

(Modalità di convocazione).

1. Le assemblee di cui all'articolo 24 sono convocate, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'avviso di cui al comma 1 è spedito a tutti gli iscritti aventi diritto a partecipare all'assemblea, ai sensi dell'articolo 26, almeno quindici giorni prima di quello dell'adunanza, con lettera raccomandata, ed è affisso nella sede dell'ordine per tutto il periodo anzidetto.

3. L'avviso di convocazione dell'assemblea di cui all'articolo 28 deve essere spedito almeno trenta giorni prima di quello dell'adunanza, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. L'avviso di convocazione dell'assemblea per la trattazione delle materie di cui alla lettera c) dell'articolo 24 deve contenere l'indicazione della data della seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

ART. 26.

(Partecipazione all'assemblea).

1. Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti gli iscritti nella prima sezione dell'albo di cui al comma 6 dell'articolo 13, ad esclusione di coloro che risul-

tino sospesi dall'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 60.

2. Gli iscritti alla seconda sezione dell'albo di cui al comma 6 dell'articolo 13, nonché gli iscritti all'elenco speciale hanno diritto a partecipare all'assemblea per la trattazione delle materie di cui alla lettera c) dell'articolo 24.

ART. 27.

(Presidenza e segreteria dell'assemblea).

1. Il presidente ed il segretario del consiglio sono rispettivamente il presidente ed il segretario dell'assemblea, o chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 37.

ART. 28.

(Assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti).

1. L'assemblea per l'elezione del consiglio e, se del caso, del collegio dei revisori dei conti, deve essere convocata non oltre la data di scadenza del triennio di durata del consiglio in carica.

2. L'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori è validamente costituita con la partecipazione alla votazione di almeno un decimo degli iscritti nell'albo degli esercenti la libera professione, e comunque da non meno di dieci iscritti.

3. L'assemblea si svolge mediante la costituzione di un seggio elettorale composto dal presidente, dal segretario e da due scrutatori scelti dal presidente fra gli iscritti presenti aventi diritto a voto.

4. Costituito il seggio elettorale, il presidente dà inizio alle operazioni di voto.

ART. 29.

(Operazioni di voto).

1. Il voto di cui al comma 4 dell'articolo 28 è segreto; non è ammesso il voto per delega.

2. In caso di possibili omonimie l'elettore deve indicare anche il nome e, ove ciò non sia sufficiente all'identificazione, l'anno di nascita.

3. Il presidente del seggio accerta l'identità dell'elettore.

4. È consentito presentare liste di candidati, comprendenti al massimo un numero di proposti pari al numero dei consiglieri e dei revisori da eleggere, da parte di gruppi di iscritti costituiti da almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto, i quali dovranno far autenticare dal segretario dell'ordine o da notaio o da uno dei soggetti di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53, le loro firme di presentazione. Per gli ordini con un numero di iscritti superiore a trecento sono sufficienti trenta firme.

5. I presentatori di una lista possono anche essere candidati e comunque non possono presentare altra lista.

6. I candidati compresi nelle liste devono possedere il requisito di cui all'articolo 35 ed apporre la propria firma autenticata ai sensi del comma 4 del presente articolo alla lista, in segno di accettazione formale della propria candidatura.

7. Le liste di cui al comma 4 devono essere presentate al consiglio dell'ordine almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.

8. A cura del consiglio dell'ordine devono essere predisposte schede contenenti, in separate colonne, le liste presentate ai sensi del comma 7, nonché una colonna in bianco contenente tante righe quanti sono gli eleggibili. Non è consentito impiegare per la votazione schede diverse.

9. Il voto si esprime apponendo un segno di croce innanzi ai cognomi dei candidati prescelti, ancorché compresi in liste diverse, ovvero scrivendo il cognome degli eleggibili non compresi nelle liste.

10. Le schede votate, contenenti un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri o revisori da eleggere, sono nulle.

11. Il voto deve essere espresso in maniera da assicurarne la segretezza.

12. La scheda ripiegata è riconsegnata al presidente del seggio, il quale, dopo aver fatto prendere nota, nell'elenco degli iscritti aventi diritto a voto, del nome del votante, la depone nell'urna.

13. Il seggio elettorale rimane aperto per due o tre giornate consecutive, a seconda che gli iscritti nell'albo siano in numero da centouno a cinquecento ovvero da cinquecentouno ed oltre, per la durata di cinque ore al giorno dall'inizio delle votazioni.

14. Il presidente del seggio, con l'assistenza del segretario e degli scrutatori, deve, al termine delle operazioni di ogni giornata, procedere alla chiusura delle urne ed assicurare la custodia e la sorveglianza delle stesse e del materiale elettorale fino alla riapertura delle operazioni di voto nel giorno seguente.

15. Terminate le operazioni di voto, decorse le cinque ore, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli iscritti presenti che ancora non lo avessero fatto, dichiara chiusa la votazione e, in base al numero dei votanti, accerta la validità o meno dell'assemblea ai sensi dell'articolo 28.

ART. 30.

(Operazioni di scrutinio).

1. Il presidente, assistito dagli scrutatori, constatata la validità dell'assemblea, procede pubblicamente alle operazioni di scrutinio con la formazione delle graduatorie dei candidati in base ai voti validamente conseguiti. Nella determinazione della maggioranza non si tiene conto, nel numero dei votanti, delle schede bianche o nulle.

2. Formata la graduatoria di cui al comma 1, il presidente ne dichiara il risultato e proclama gli eletti.

3. Sono eletti i candidati che in ordine di graduatoria hanno conseguito il maggior numero di voti.

4. A parità di voti ha la preferenza il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

5. Il presidente del seggio deposita il verbale e tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'ordine.

6. I risultati delle elezioni devono essere trasmessi entro quindici giorni, a cura del presidente dell'ordine, al consiglio nazionale, al Ministro di grazia e giustizia ed alla procura della Repubblica.

ART. 31.

(Reclami avverso i risultati delle elezioni).

1. Avverso i risultati delle elezioni di cui all'articolo 30 ciascun iscritto può proporre reclamo motivato direttamente al consiglio nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avvenuta proclamazione.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il reclamo è notificato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio dell'ordine ed a tutti coloro che sono stati proclamati eletti. Ogni iscritto nell'albo può costituirsi nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale.

ART. 32.

(Assemblea per l'approvazione dei conti).

1. L'assemblea per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e di quello preventivo ha luogo entro il primo quadrimestre di ogni anno.

2. L'assemblea di cui al comma 1 è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti all'albo ed all'elenco speciale e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi.

ART. 33.

(Altre assemblee).

1. Le assemblee per la trattazione delle materie di cui alla lettera *d)* dell'articolo 24 sono convocate ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno e, senza indugio,

quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un ventesimo degli iscritti alla prima sezione dell'albo di cui al comma 6 dell'articolo 13.

2. Per la validità di costituzione dell'assemblea valgono le norme di cui all'articolo 32.

CAPO IV

CONSIGLI DEGLI ORDINI LOCALI

ART. 34.

(Elezioni e composizione).

1. I consigli degli ordini locali sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo degli esercenti la libera professione e sono composti:

a) da cinque componenti, se il numero degli iscritti nell'albo non supera i duecento;

b) da sette componenti, se supera i duecento;

c) da nove componenti, se supera i duecento ma non i trecento;

d) da undici componenti, se supera i trecento ma non i cinquecento;

e) da quindici, se supera i cinquecento.

ART. 35.

(Eleggibilità).

1. Sono eleggibili a componenti dei consigli degli ordini locali gli iscritti nella prima sezione dell'albo di cui al comma 6 dell'articolo 13, che abbiano anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni.

ART. 36.

(Durata del consiglio).

1. Il consiglio dell'ordine di cui all'articolo 34 dura in carica tre anni ed i suoi

componenti sono rieleggibili consecutivamente per un solo triennio; negli ordini con non più di duecento iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, non vi è limite alla rieleggibilità anche oltre due trienni consecutivi.

2. Fino alla costituzione del nuovo consiglio rimane in carica il consiglio uscente.

ART. 37.

(Cariche del consiglio).

1. Ogni consiglio dell'ordine locale elegge tra i suoi componenti, e può revocare quando sia venuta meno la fiducia, un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine.

3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

5. In mancanza del segretario, ne fa le veci altro consigliere designato dal consiglio.

ART. 38.

(Collegi dei revisori dei conti).

1. Sono eleggibili a revisori dei conti gli iscritti nell'albo che abbiano anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni.

2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Per l'elezione dei revisori dei conti valgono, in quanto compatibili, le norme previste dall'articolo 30.

4. Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi.

5. Il collegio dei revisori elegge nel suo seno il presidente.

6. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per un solo triennio.

7. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio dell'ordine riferendone all'assemblea di cui all'articolo 32.

ART. 39.

(Attribuzioni dei consigli dell'ordine locali).

1. Il consiglio esercita, nella circoscrizione territoriale dell'ordine, le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 10 ed in particolare:

a) vigila per il mantenimento della indipendenza e del decoro professionale nonché per l'osservanza delle leggi che regolano l'attività professionale;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale di cui all'articolo 13 e provvede alle iscrizioni e cancellazioni ai sensi della presente legge;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e per il legale esercizio delle funzioni professionali;

d) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti;

e) promuove le iniziative intese al perfezionamento della professione;

f) interviene, su richiesta delle parti, per comporre le contestazioni insorte, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nonché tra gli iscritti ed i loro clienti;

g) dà pareri sulla liquidazione di competenze ed onorari, in osservanza alla tariffa professionale di cui all'articolo 70;

h) provvede all'amministrazione dei beni ed alla gestione finanziaria dell'ordine, redige annualmente il conto preventivo ed il conto consuntivo che devono essere inviati a tutti gli iscritti con l'avviso di convocazione dell'assemblea che li deve approvare;

i) cura e tutela gli interessi professionali degli iscritti e della categoria con ogni opportuna iniziativa;

l) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

m) delibera la convocazione delle assemblee;

n) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

o) determina, entro i limiti necessari a coprire le spese dell'ordine, la misura del contributo annuale per l'iscrizione alle due sezioni dell'albo, nonché del contributo annuale per l'iscrizione nell'elenco speciale e dei diritti per il rilascio di certificati, copie e tessere, e dei pareri sulla liquidazione di competenze ed onorari;

p) nomina, nelle circoscrizioni giudiziarie in cui non ha sede l'ordine, una delegazione di uno o più iscritti all'albo, che rappresenti il consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria ed amministrativa;

q) nomina, ove lo ritenga opportuno, commissioni consultive;

r) provvede a quanto altro stabilito dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 40.

(Riunioni del consiglio).

1. Il consiglio dell'ordine deve essere convocato almeno una volta ogni due mesi a cura del presidente dell'ordine e deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

2. La convocazione di cui al comma 1, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata ai consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3. Le riunioni sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci e per la loro validità occorre la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, il voto del presidente o di chi ne fa le veci determina la maggioranza. Le nomine delle cariche in seno al consiglio devono essere deliberate con voto segreto.

5. Il verbale della riunione, redatto e firmato a cura del segretario, è sottoposto alla firma del presidente ed all'approvazione del consiglio.

ART. 41.

(Decadenza dalla carica di consigliere).

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per quattro volte in un anno alle riunioni del consiglio, decade dalla carica.

2. La decadenza è dichiarata dal consiglio con deliberazione da notificarsi all'interessato e da comunicarsi al consiglio nazionale dell'ordine.

ART. 42.

(Sostituzione dei consiglieri).

1. I consiglieri che sono venuti a mancare durante l'anno per morte, dimissioni, decadenza o per altra causa, vengono sostituiti con i primi candidati non eletti.

2. I consiglieri eletti ai sensi del comma 1 rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

3. Se viene a mancare durante l'anno più della metà dei componenti del consiglio, il presidente, o chi ne fa le veci, convoca, entro sessanta giorni, l'assemblea per l'elezione dell'intero consiglio; durante questo periodo il consiglio assume, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per assicurare il normale funzionamento dell'ordine.

4. Le sostituzioni dei consiglieri devono essere comunicate entro quindici giorni al

consiglio nazionale dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia ed alla procura della Repubblica.

ART. 43.

(Scioglimento del consiglio).

1. Qualora non si provveda all'integrazione del consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 34 o il consiglio stesso non sia in grado di funzionare, ovvero ricorrano altri gravi motivi, il consiglio può essere sciolto.

2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

CAPO V

ORGANI DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI COMMERCIALISTI —
ASSEMBLEA NAZIONALE —
CONSIGLIO NAZIONALE —
COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI

ART. 44.

(Assemblea nazionale - Elezione).

1. L'assemblea nazionale è composta dai rappresentanti degli iscritti negli albi, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede degli ordini professionali locali, nel numero di un rappresentante per ogni cento, o frazione superiore a cinquanta che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti negli albi professionali.

2. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento d'esecuzione della presente legge approvato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di indica-

zioni del consiglio nazionale dei commercialisti, da formularsi entro sei mesi dalla medesima data.

3. Fino a quando non è emanato il regolamento di cui al comma 2, ferme restando le disposizioni della presente legge, le elezioni dei componenti dell'assemblea nazionale si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezione dei membri dei consigli degli ordini locali dei commercialisti, in quanto applicabili.

4. L'assemblea nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 45.

(Funzioni dell'assemblea nazionale).

1. L'assemblea nazionale:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi la condotta del consiglio nazionale;

b) elegge, tra gli iscritti negli albi, undici membri del consiglio nazionale e tre membri effettivi e due membri supplenti del collegio nazionale dei revisori;

c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

d) su proposta del consiglio nazionale approva il regolamento di contabilità e le norme di redazione del bilancio e delle relazioni degli organi amministrativi e di controllo cui l'ordine nazionale e gli ordini circoscrizionali debbono attenersi ai sensi della presente legge;

e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia.

ART. 46.

(Convocazione dell'assemblea nazionale).

1. L'assemblea nazionale è convocata, almeno due volte l'anno, dal presidente

del consiglio nazionale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione è disposta per il giorno successivo alla prima.

2. L'avviso della convocazione deve essere spedito a mezzo raccomandata postale, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

3. L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

4. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti.

5. Il presidente del consiglio nazionale deve convocare senza ritardo l'assemblea nazionale quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti l'assemblea nazionale medesima o dal collegio nazionale dei revisori per le materie di propria competenza, ovvero su delibera del consiglio nazionale, che può anche non contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare.

ART. 47.

(Consiglio nazionale - Elezione).

1. Il consiglio nazionale, nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è costituito da undici consiglieri eletti dall'assemblea nazionale, a scrutinio segreto, fra gli iscritti negli albi con almeno dieci anni di anzianità. Le votazioni hanno durata minima di tre ore e massima di sei ore, secondo delibera della stessa assemblea nazionale. Non è ammesso il voto per delega.

2. Ogni componente dell'assemblea può esprimere, a pena di nullità della scheda, un massimo di sei preferenze nelle votazioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'elezione dei componenti del consiglio nazionale, si considerano

eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, in subordine, il più anziano d'età.

4. Il consiglio nazionale dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del decreto di cui al comma 1.

5. I consiglieri non sono rieleggibili dopo il secondo mandato triennale consecutivo.

ART. 48.

(Incompatibilità).

1. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine locale.

2. Il consigliere dell'ordine locale eletto al consiglio nazionale deve dichiarare la sua opzione al Ministero di grazia e giustizia e al consiglio dell'ordine di appartenenza; in mancanza di tale dichiarazione entro venti giorni dalla comunicazione di nomina dell'interessato, si presume la sua rinuncia alla carica di consigliere dell'ordine locale.

ART. 49.

(Cariche del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio nazionale.

3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. In mancanza del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

5. In mancanza del segretario, ne fa le veci un altro consigliere designato dal consiglio nazionale.

ART. 50.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

1. Nell'ambito delle funzioni indicate all'articolo 11 e nel rispetto delle delibere dell'assemblea nazionale, il consiglio nazionale:

a) esercita la vigilanza sul regolare funzionamento amministrativo degli ordini locali;

b) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini locali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale, in materia disciplinare, nonché sui reclami relativi alle elezioni dei consigli degli ordini;

c) coordina e promuove l'attività dei consigli degli ordini locali, rispettandone l'autonomia, per favorire le iniziative intese alla valorizzazione della professione;

d) formula proposta sulla costituzione degli ordini locali;

e) decide sui conflitti di competenza tra i consigli degli ordini locali;

f) studia e segnala agli organi competenti innovazioni e riforme legislative o regolamentari nelle materie che interessano la professione;

g) designa i rappresentanti del consiglio nazionale presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; pubblica l'organo di stampa della categoria e ne nomina il direttore responsabile;

h) indice periodicamente congressi di interesse professionale e culturale nonché attinenti ad interessi nazionali, ne cura l'organizzazione e stabilisce le norme per il loro funzionamento;

i) promuove e cura studi, iniziative e pubblicazioni su argomenti di interesse professionale ed attinenti ad interessi economici nazionali;

l) promuove la soluzione delle questioni concernenti gli interessi morali, culturali e professionali della categoria;

m) acquista e amministra beni mobili ed immobili, cura la gestione finanziaria dell'ordine nazionale e redige annualmente, entro il mese di aprile, il conto preventivo e il consuntivo, che devono essere pubblicati sull'organo di stampa della categoria, unitamente alla relazione dei revisori dei conti;

n) determina la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti agli albi e agli elenchi per le spese necessarie al suo funzionamento;

o) nomina, ove lo ritenga opportuno, le commissioni consultive;

p) provvede a quant'altro stabilito dalla legge e dai regolamenti.

ART. 51.

(Riunione del consiglio nazionale).

1. Per le adunanze del consiglio nazionale si applicano le norme di cui all'articolo 40.

ART. 52.

(Decadenza dalla carica).

1. Il consigliere nazionale che, senza giustificato motivo non intervenga per tre volte in un anno alle riunioni del consiglio, decade dalla carica.

ART. 53.

(Elezioni suppletive).

1. Se per qualsiasi causa vengono a mancare sei o più consiglieri, il consiglio nazionale si intende sciolto, e resta in carica esclusivamente per gli affari urgenti. Il presidente convoca al più presto

l'assemblea nazionale per l'elezione del nuovo consiglio ai sensi dell'articolo 44.

2. Se per qualsiasi causa viene a mancare un numero di consiglieri da uno a cinque, l'assemblea nazionale è integrata dai consiglieri non eletti che seguono immediatamente in graduatoria.

3. Nel caso di cui al comma 2 i nuovi consiglieri restano in carica per il periodo di durata del consiglio nazionale.

ART. 54.

(Notificazione delle deliberazioni del consiglio nazionale).

1. Le decisioni del consiglio nazionale di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 50 devono essere comunicate tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni, agli interessati, al procuratore della Repubblica competente per territorio, al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione e al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 55.

(Ricorso avverso le deliberazioni del consiglio nazionale).

1. Le decisioni del consiglio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale di cui al comma 3 può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competente per territorio.

3. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

4. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

ART. 56.

(Collegio nazionale dei revisori).

1. Il collegio nazionale dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea nazionale a scrutinio segreto, tra gli iscritti negli albi con almeno dieci anni di anzianità d'iscrizione al momento della votazione.

2. Ogni componente dell'assemblea nazionale, a pena di nullità della scheda, può esprimere un massimo di due preferenze.

3. Al termine delle operazioni di voto, che hanno una durata minima di un'ora, è formata una graduatoria permanente dei votati.

4. Nella graduatoria di cui al comma 3 a parità di voti prevale il membro più anziano per iscrizione. In caso di parità di anzianità di iscrizione prevale il membro più anziano di età. Il candidato risultato primo in graduatoria è eletto presidente del collegio; il secondo ed il terzo sono eletti membri effettivi; il quarto ed il quinto sono eletti supplenti.

5. I revisori durano in carica tre anni e non sono rieleggibili oltre il secondo mandato triennale consecutivo.

6. Se per qualsiasi causa viene a mancare un revisore od uno degli inclusi in graduatoria, coloro che lo seguono risalgono di un posto in graduatoria, con gli effetti di cui al comma 4. Il mandato dei revisori subentranti scade alla stessa data di quelli già in carica.

7. Nel caso che il numero degli iscritti in graduatoria non sia sufficiente a completare il collegio, è convocata l'assemblea nazionale per l'integrazione od il rinnovo del collegio nazionale dei revisori.

8. Il collegio nazionale dei revisori ha il compito di controllare la gestione dei fondi e la verifica dei bilanci predisposti dal consiglio nazionale, sui quali predispone delle relazioni che vengono presentate all'assemblea nazionale.

CAPO VI

FUNZIONE DISCIPLINARE

ART. 57.

(Oggetto del potere disciplinare).

1. Formano oggetto del potere disciplinare le infrazioni, da parte degli iscritti negli albi e negli elenchi di cui all'articolo 13, delle regole di condotta professionale e morale di cui agli articoli 5 e 6.

ART. 58.

(Azione disciplinare).

1. Il consiglio dell'ordine locale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta dell'interessato, dopo l'esame dei fatti direttamente acquisiti o oggetto di esposto, ovvero su richiesta del pubblico ministero.

2. L'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado dà immediatamente notizia al consiglio dell'ordine presso cui il commercialista è iscritto, di ogni procedimento in corso e di ogni provvedimento giudiziale che, ai sensi della presente legge, possa dar luogo a procedimento disciplinare a suo carico.

3. La competenza a procedere disciplinarmente spetta al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto il commercialista soggetto ad azione disciplinare.

4. Quando il commercialista di cui al comma 3 è componente di un consiglio dell'ordine, la competenza a procedere disciplinarmente nei suoi confronti spetta al consiglio dell'ordine della sede di

corte di appello determinata dal consiglio nazionale.

ART. 59.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari da applicare per le infrazioni di cui all'articolo 57 sono le seguenti:

a) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa ed è dato con lettera del presidente del consiglio dell'ordine;

b) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la trasgressione accertata;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non inferiore a cinque giorni e non superiore a sei mesi, fermo quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 60;

d) la radiazione dall'albo o dall'elenco;

e) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non inferiore a cinque giorni e non superiore a sessanta giorni, ed eventualmente anche la decadenza dalla carica nel caso che l'infrazione sia commessa nell'esercizio della funzione di consigliere nazionale o di ordine circoscrizionale e di revisore nazionale o di ordine circoscrizionale, per motivi quali la trascuratezza, la mancanza di preparazione tecnica, imparzialità o trasparenza.

2. Le delibere con le quali sono irrogate le sanzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, quando definitive, debbono essere affisse per quindici giorni consecutivi presso la sede dell'ordine.

ART. 60.

(Sospensione).

1. Il consiglio dell'ordine può irrogare la sospensione, nei casi in cui questa si

renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

c) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi di cui alla lettera d) dal comma 1 dell'articolo 39.

3. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo; nel caso di cui alla lettera c) dal comma 2, vale quanto previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21.

4. Il commercialista nei cui confronti sia stata irrogata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza entro il biennio successivo.

ART. 61.

(Radiazione).

1. La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità professionale.

2. Importano la radiazione di diritto dall'albo e dall'elenco speciale di cui all'articolo 13:

a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti agli articoli 372, 373, 380 e 381 del codice penale.

ART. 62.

(Giudizio disciplinare dipendente da giudizio penale).

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 58 e seguenti, l'iscritto che sia stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

2. Nel procedimento disciplinare di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 653 del codice di procedura penale.

ART. 63.

(Istruttoria nel procedimento disciplinare).

1. L'istruttoria inizia con una formale delibera del consiglio dell'ordine che viene trasmessa entro quindici giorni al commercialista interessato unitamente all'elenco dettagliato dei documenti su cui si fonda l'azione disciplinare, con l'assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali memorie e documenti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 il relatore compila una relazione che viene inviata a tutti i componenti il consiglio dell'ordine ed inserita nel fascicolo; il consiglio, quindi, delibera l'archiviazione o procede alla contestazione dell'illecito disciplinare.

3. L'archiviazione può essere disposta:

a) quando i fatti non sussistono;

b) quando i fatti, pur sussistenti, non sono stati commessi dal commercialista;

c) quando i fatti non costituiscono infrazione disciplinare;

d) quando si è rinunciato ad appurare i fatti poiché si stima che, anche se

sussistenti, non costituirebbero infrazione disciplinare.

4. Il consiglio dell'ordine dispone l'archiviazione indicandone la causa nel dispositivo della decisione; sono vietate le formule evasive.

5. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato al commercialista ed a chi ha presentato l'esposto, nonché agli eventuali altri soggetti interessati. Costoro hanno diritto di ottenere, anche per posta, una copia autenticata di tutti gli atti del procedimento.

6. L'atto d'incolpazione, a pena di nullità, reca la dettagliata indicazione dei fatti contestati e tiene conto di tutti i documenti, fra cui le eventuali memorie difensive, che sono indicati nel corpo dell'atto o in un apposito allegato.

ART. 64.

(Apertura del procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare si considera aperto nel giorno di notifica dell'atto d'incolpazione.

2. Il relatore compila una nuova relazione che viene inviata all'interessato ed a tutti i consiglieri ed inserita nel fascicolo. Nella relazione vengono illustrati, possibilmente riportati in distinti paragrafi, i fatti, le prove contestate e le questioni di diritto.

3. Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio per essere sentito, anche assistito da uno o due legali.

4. L'invito di cui al comma 3 deve contenere l'indicazione dettagliata dei fatti per cui si procede e deve essere comunicato mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno trenta giorni prima del giorno della comparizione.

5. Nella discussione, che inizia con la relazione orale del relatore, l'interessato è invitato ad esporre le sue tesi su ogni

fatto e su ogni questione di diritto rilevante. Sulla discussione è redatto un verbale.

6. Nessun provvedimento disciplinare può essere preso utilizzando fatti e interpretazioni di diritto in precedenza non chiaramente contestate all'interessato.

7. L'interessato può, in ogni momento fino alla notifica della decisione, presentare istanze anche istruttorie, sulle quali il consiglio delibera motivatamente.

8. Per quanto non previsto al presente articolo si applicano in quanto compatibili le norme del codice di procedura civile.

9. Il commercialista sottoposto a procedimento disciplinare, ha diritto di ottenere l'accesso in ogni momento al fascicolo processuale e di estrarne copie, ed ha diritto alla spedizione al proprio domicilio, per via postale, di uno o più atti processuali, compreso l'elenco dei documenti contenuti nel fascicolo, redatto ai sensi dell'articolo 74 delle disposizioni per l'attuazione e transitorie del codice di procedura civile.

ART. 65.

(Astensione e ricusazione).

1. I membri del consiglio dell'ordine locale e quelli del consiglio nazionale in sede di appello devono astenersi allorché ricorrano, in quanto applicabili, i motivi indicati all'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio dell'ordine.

3. Nei casi di cui al comma 1 e comunque, quando viene a mancare il numero di componenti del consiglio dell'ordine per deliberare in modo valido, gli atti sono rimessi al consiglio dell'ordine nella sede della corte di appello competente per territorio.

4. Se la maggioranza dei componenti del consiglio di cui al comma 3 si astiene o viene ricusata, gli atti sono rimessi al consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito nella sede di altra corte di appello.

ART. 66.

(Deliberazioni disciplinari - Notificazione).

1. L'interessato ha diritto di parlare per ultimo se ne fa richiesta; al termine della discussione orale il consiglio si ritira per deliberare.

2. La lettura del dispositivo è fatta dal presidente alla presenza dell'interessato.

3. La decisione finale deve contenere l'elenco dei documenti esaminati nel corso del procedimento nonché l'esposizione dei motivi su cui la decisione è fondata e delle prove assunte a fondamento della stessa.

4. La deliberazione sui provvedimenti disciplinari deve essere notificata agli interessati entro trenta giorni.

5. Entro il termine di cui al comma 4 la deliberazione disciplinare che importi l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 59 deve essere notificata al pubblico ministero presso il tribunale competente per territorio.

6. L'applicazione delle sanzioni è sospesa fino allo scadere del termine di proposizione del ricorso al consiglio nazionale, di cui all'articolo 67.

ART. 67.

(Termine per l'esercizio dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare può essere esercitata entro il termine di cinque anni dal compimento delle infrazioni di cui all'articolo 57.

2. Nel caso di cui all'articolo 62 il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160

e 161 del codice penale in materia di decorrenza, sospensione e interruzione della prescrizione dei reati.

ART. 68.

(Ricorso al consiglio nazionale).

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione di cui all'articolo 66, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale.

2. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento. Il consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e la procedura seguita e può, anche nel caso di ricorso soltanto dell'interessato, deliberare una sanzione disciplinare più grave.

3. Qualora la sanzione disciplinare si riferisca a più commercialisti, gli effetti del ricorso sono limitati al soggetto che lo ha proposto.

ART. 69.

(Reiscrizione dei radiati).

1. L'iscritto radiato ai sensi dell'articolo 61 può essere riammesso negli albi purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione ovvero, se questo è derivato da condanna penale, se sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

2. Per la riammissione negli albi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18.

CAPO VII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

ART. 70.

(Criteri per la determinazione).

1. I criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai commerciali-

sti, sono stabiliti con apposita tariffa da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia sulla base delle indicazioni del consiglio nazionale dell'ordine.

ART. 71.

(Verbali di conciliazione).

1. I verbali di conciliazione tra i commercialisti ed i loro clienti in materia di compensi professionali, redatti alla presenza del presidente dell'ordine o di un consigliere da lui delegato, ovvero sottoscritti dai medesimi soggetti, sono titoli esecutivi.

2. I verbali di cui al comma 1 sono depositati presso la cancelleria del tribunale locale, alla quale spetta il rilascio della copia con forma di titolo esecutivo.

CAPO VIII

LIBRI OBBLIGATORI — TRASPARENZA
E CODICE DEONTOLOGICO

ART. 72.

(Libri obbligatori).

1. Il consiglio nazionale, gli ordini locali, l'assemblea nazionale, il collegio nazionale dei revisori ed i collegi circoscrizionali dei revisori devono tenere i seguenti libri, vidimati da un notaio preventivamente e, successivamente, ogni dodici mesi, senza spese di carattere fiscale o previdenziale, e secondo le modalità di cui all'articolo 2219 del codice civile:

a) il libro protocollo degli oggetti di corrispondenza spediti e ricevuti. Il libro è tenuto secondo le regole di cui alla circolare del Ministero dell'interno del 1° marzo 1897, n. 17100 - div. III sez. II, in quanto applicabili. Non si possono adottare provvedimenti in relazione a documenti non protocollati;

b) il libro dei verbali delle adunanze degli organi previsti dalla presente legge;

c) il libro giornale di contabilità, tenuto ai sensi dell'articolo 2216 del codice civile e riportante l'elenco delle operazioni effettuate, che vanno annotate entro trenta giorni dalla data di emissione o di ricezione del documento;

d) il libro degli inventari e dei bilanci, tenuto ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile, contenente l'elenco degli inventari annuali, con l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti, il bilancio e la relativa relazione dell'organo che lo ha gestito e, se esistente, quella del collegio dei revisori, nonché il verbale dell'assemblea che l'ha discusso.

ART. 73.

(Trasparenza).

1. Ogni iscritto negli albi degli ordini locali ha diritto di consultare e di ottenere copie, anche per via postale con addebito delle spese effettivamente sostenute, dei seguenti atti:

a) l'elenco degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale;

b) i verbali delle assemblee degli iscritti;

c) i verbali del consiglio dell'ordine, i quali, su espressa delibera del consiglio stesso, possono non riprodurre i nomi ed i giudizi sulle persone;

d) i resoconti contabili e le schede dei conti e dei sottoconti, comprese le schede intestate ai fornitori ed a terzi in genere;

e) i documenti dimostrativi di spese (fatture, bolle, note spese, parcelle, eccetera);

f) la fotocopia del libro protocollo della corrispondenza inviata e ricevuta.

2. Ogni iscritto negli albi ha diritto di visionare e di ottenere copie, anche per

via postale con addebito delle spese effettivamente sostenute, dei seguenti atti del consiglio nazionale:

a) gli atti del procedimento elettorale;

b) i verbali dell'assemblea nazionale;

c) i verbali del consiglio nazionale, i quali, su espressa delibera del consiglio stesso, possono non riprodurre i nomi e i giudizi sulle persone;

d) i resoconti contabili con l'indicazione delle date di effettuazione degli atti, tratte dalla contabilità generale, le schede dei conti e dei sottoconti, comprese le schede intestate a banche e fornitori, ai consiglieri ed ai revisori nazionali, ed a terzi in genere;

e) i documenti di spesa (preventivi, bolle, fatture, mezzi di pagamento);

f) le copie di ogni dichiarazione fiscale;

g) ogni altro documento non espressamente dichiarato riservato o temporaneamente riservato del consiglio nazionale.

3. Ogni documento perde il carattere di riservatezza e può essere rilasciato in copia trascorsi dieci anni dalla data della sua emanazione.

ART. 74.

(Codice deontologico).

1. Su proposta del consiglio nazionale, l'assemblea nazionale, integrata dai rappresentanti dei consigli degli ordini locali e dai rappresentanti delle associazioni professionali, approva un codice deontologico, le cui violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 57.

2. Il codice di cui al comma 1 deve prevedere, nella parte dedicata ai doveri dei commercialisti che ricoprono cariche locali o nazionali, l'obbligo di rispondere alle istanze ed alle richieste d'infor-

mazioni, presentate da qualunque commercialista. Nel caso in cui non si disponga delle informazioni richieste, ovvero queste siano coperte da riservatezza, la risposta deve dar conto di tali circostanze ed indicare il termine entro il quale verrà fornita l'informazione completa.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 75.

(Notificazioni e comunicazioni).

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata.

ART. 76.

(Riscossione dei contributi).

1. L'ordine locale può riscuotere i contributi di cui agli articoli 39, lettera o) e 50, lettera n), mediante ruoli annuali compilati dal consiglio dell'ordine, resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori, i quali provvedono all'incasso con le forme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette a mezzo ruolo. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

2. L'esattore, non riscosso per riscosso, versa i contributi al ricevitore delle imposte dirette, il quale provvede a rimmetterli all'ordine locale.

3. Qualora le procedure esecutive rimangano, per qualsiasi motivo, senza esito, il consiglio dell'ordine locale provvede alla cancellazione dell'iscritto moroso ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 21.

ART. 77.

(Rimborsi spese).

1. Tutte le cariche previste nella presente legge e gli incarichi che vengono affidati agli iscritti negli albi dai consigli degli ordini locali e dal consiglio dell'ordine nazionale, sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 78.

(Revisione dell'albo e dell'elenco speciale).

1. I consigli degli ordini locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, o i commissari straordinari, devono procedere, entro sei mesi, alla revisione dell'albo e dell'elenco speciale, al fine di conformarli alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Il consiglio dell'ordine locale o il commissario straordinario accertano preliminarmente la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle incompatibilità per l'iscrizione nella prima sezione dell'albo di cui al comma 6 dell'articolo 13 nei componenti il consiglio medesimo e, nel caso che la maggioranza di essi non risulti in possesso dei requisiti necessari, ne dichiarano la decadenza, dandone immediata comunicazione al consiglio nazionale ed al Ministero di grazia e giustizia per i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 43.

3. Nel caso che la maggioranza dei componenti del consiglio dell'ordine locale risulti in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed all'elenco speciale, si procede all'esame della posizione degli altri iscritti.

4. Delle decisioni assunte per la revisione dell'albo viene redatto un processo verbale recante in allegato il nuovo albo formato ai sensi del presente articolo ed il nuovo elenco speciale.

5. Copia del processo verbale e dell'allegato nuovo albo ed elenco speciale è depositata, entro il termine di cui al comma 1, presso la sede dell'ordine. Di tale deposito è data notificazione a tutti gli interessati con l'indicazione della iscrizione ovvero dei motivi dell'esclusione.

6. Copie del processo verbale e dell'allegato albo ed elenco speciale sono notificate non oltre dieci giorni dall'avvenuto deposito, al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione, al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministero di grazia e giustizia.

7. Le decisioni del consiglio dell'ordine o del commissario straordinario sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico ministero davanti al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla notifica, mediante ricorso da redigersi in competente bollo, dall'interessato, e mediante unico ricorso da redigersi in carta libera, per tutte le impugnative proposte dal pubblico ministero. Il ricorso deve essere presentato presso la sede dell'ordine e su di esso la segreteria annota la data di presentazione.

8. I ricorsi devono contenere i motivi su cui si fondano ed essere corredati:

a) da due copie in carta libera dei ricorsi medesimi una delle quali è trattata dall'ordine;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

9. I ricorsi ed i documenti allegati sono trasmessi non oltre dieci giorni al consiglio nazionale a cura del consiglio dell'ordine locale che li ha ricevuti.

10. Il consiglio nazionale pronuncia un'unica decisione su tutti i ricorsi che gli sono stati trasmessi da ciascun ordine, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di deposito del processo verbale di cui al comma 6 e provvede alla notifica della decisione, per estratto, all'interessato e, per copia integrale, al pubblico ministero competente per territorio, all'ordine locale ed al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 79.

(Proroga della scadenza dei consigli dell'ordine e del consiglio nazionale).

1. I consigli degli ordini locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge il cui mandato scada prima del termine stabilito al comma 1 dell'articolo 78, o i commissari straordinari continuano nell'esercizio delle loro funzioni sino alla scadenza del predetto termine e provvedono, entro i tre mesi successivi, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

2. Il consiglio nazionale, in carica alla data indicata al comma 1 del presente articolo e la cui scadenza sia fissata prima del termine stabilito al comma 1 dell'articolo 78, continua nell'esercizio delle sue funzioni sino a tre mesi dopo la scadenza del predetto termine.

ART. 80.

(Iscrizione dei commercialisti dipendenti).

1. Gli iscritti negli albi alla data di entrata in vigore della presente legge legati da rapporti di lavoro subordinato, possono, a domanda, essere iscritti nella prima sezione dell'albo di cui al comma 6 dell'articolo 13.